

Interventi

La nuova normativa polacca in tema di etichettatura “OGM free”

Agnieszka Szymecka-Wesołowska

1.- Introduzione

La Polonia appartiene al gruppo dei Paesi membri dell'Unione Europea maggiormente contrari alle biotecnologie. Questa politica viene seguita da diversi anni, a partire dal 18 novembre 2008, cioè dal momento in cui è stata pubblicata la posizione ufficiale del Governo, che si prefigge come obiettivo fondamentale quello di ottenere per la Polonia lo status di “Paese OGM-free”. In tale documento il Governo si è espressamente dichiarato contrario all'immissione deliberata degli OGM nell'ambiente ed all'immissione in commercio degli OGM al fine della loro coltivazione, mentre in ordine all'immissione sul mercato dei prodotti, alimenti e mangimi OGM ha dichiarato la propria intenzione di votare nelle Istituzioni UE contro ogni proposta favorevole a tali immissioni, dichiarandosi favorevole soltanto nei confronti dell'impiego confinato degli OGM¹.

Il Governo nella sua posizione ufficiale ha dichiarato più volte di voler rispettare gli impegni derivanti dall'appartenenza della Polonia all'Unione Europea, tra cui il rispetto del diritto europeo, ma in realtà ha avviato numerose iniziative di netto rifiuto

degli ogm, che hanno suscitato non poche perplessità quanto alla loro conformità alla legislazione europea in materia.

Tra gli strumenti più significativi di realizzazione della politica “anti-OGM” si può accennare alla legge sementiera del 9 novembre 2012, alla legge sui mangimi del 22 luglio 2006² e, da ultimo, all'emendamento del 2018 alla legge del 22 giugno 2001 su microrganismi e organismi geneticamente modificati.

La prima delle leggi menzionate consente, da un lato, la registrazione e la commercializzazione di sementi OGM, ma allo stesso tempo all'art. 104, comma 9, prevede: “*Il Consiglio dei Ministri può, mediante decreto, introdurre il divieto di utilizzo delle sementi di specifiche varietà, in base alla loro idoneità alla coltivazione nelle condizioni pedoclimatiche della Repubblica di Polonia o alla necessità di evitare minacce per la salute umana, animale, vegetale e ambientale.*”. A questa posizione ha fatto seguito l'adozione di due regolamenti di attuazione: uno riguardante il divieto di utilizzo delle sementi della varietà di patata Amflora³, e l'altro riguardante il divieto di utilizzo delle sementi della varietà di mais MON 810⁴. Nella nota di giustificazione inviata alla Commissione Europea, la Polonia motivava tale decisione con l'impossibilità di coesistenza di piante geneticamente modificate e di varietà naturali senza il rischio di contaminazione di queste ultime. Sosteneva che la ragione principale per vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 è il rischio della contaminazione con il suo polline di mieli prodotti in Polonia, che

(1) Il testo completo della posizione è disponibile sul sito web: <https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/ramowe-stanowisko-dotyczace-organizmow-genetycznie-zmodyfikowanych-gmo.html>. In proposito giova ricordare che nel 2006 il Ministero dell'Agricoltura ha tentato di introdurre un divieto amministrativo per le ricerche sugli OGM, ritirando questa proposta soltanto dopo le proteste dell'ambiente scientifico.

(2) Gazz. Uff. del 2006 nr 144 pos. 1045.

(3) Regolamento del Consiglio dei Ministri del 2 gennaio 2013 sul divieto di utilizzo dei sementi di patata Amflora (Gazz. Uff. del 2013 n. 27).

(4) Regolamento del Consiglio dei Ministri del 2 gennaio 2013 sul divieto di utilizzo dei sementi di mais MON 810 (Gazz. Uff. del 2014 n. 1085, testo unico). L'allegato al regolamento specifica 294 varietà di granturco MON 810, le cui sementi non possono essere utilizzate.

potrebbe comportare gravi difficoltà agli allevatori di api e limitare il consumo di miele. Alcune specie di miele sono incluse nell'elenco dei prodotti tradizionali. Vale la pena di ricordare che la soluzione adottata dal legislatore polacco è il risultato della causa persa innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea⁵, il cui oggetto erano i regolamenti sulle sementi polacchi precedentemente vincolanti.⁶

Il secondo dei suddetti atti, ovvero la legge sui mangimi, introduce un divieto generale di produzione, immissione sul mercato e utilizzo nell'alimentazione animale di mangimi geneticamente modificati e di organismi geneticamente modificati destinati all'alimentazione animale (art. 15, co. 1, pt. 4, della legge). Tuttavia, questa disposizione si trova in una situazione di stallo in quanto, dalla sua introduzione nel 2006, il legislatore ha regolarmente annunciato la *vacatio legis* ogni due anni, rinviandone l'entrata in vigore (attualmente, la data di entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021). Anche questa normativa è stata impugnata dalla Commissione europea, che ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per far dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003, in quanto tale divieto impedisce la libera immissione sul mercato, la circolazione e l'uso dei mangimi autorizzati in forza di tale regolamento. In questo caso, la Corte, nella causa C-313/11, ha condiviso l'argomentazione della Polonia secondo cui tale divieto non è di fatto in vigore, dato che i mangimi OGM sono ampiamente utilizzati⁷.

Infine, nel 2018 il legislatore polacco ha sanzionato legalmente il postulato principale della posizione del Governo sopra richiamata, prevedendo esplicitamente che "La Repubblica di Polonia è libera

dalle coltivazioni di OGM.". Tuttavia, la stessa legge disciplina anche la procedura di notifica, registrazione e informazione al pubblico delle colture OGM, in quanto l'introduzione di tali procedure è richiesta dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. È importante sottolineare che la Polonia inizialmente non ha rispettato tale obbligo, con conseguente nuovo intervento della Commissione europea. Con sentenza pubblicata il 2 ottobre 2014⁸, la Corte ha deciso che "la Repubblica di Polonia, non avendo introdotto un obbligo di informare le competenti autorità polacche circa la localizzazione degli organismi geneticamente modificati coltivati in conformità alla parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, non avendo istituito un registro per tale localizzazione e non avendo reso pubbliche le informazioni ad essa relative, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva."

Inoltre, utilizzando la clausola di opt-out prevista dall'articolo 26b della predetta direttiva, la Polonia, insieme ad altri diciotto Stati membri - Austria, Belgio (in Vallonia), Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito (in Scozia, Galles, Irlanda del Nord), e Ungheria - ha introdotto il divieto di coltivazione di varietà di mais GM in corso di autorizzazione.⁹

Al quadro normativo sopra richiamato si è aggiunta da ultimo la recente legislazione nazionale sull'eti-

⁽⁵⁾ Causa - C 165/08 del 17 aprile 2008.

⁽⁶⁾ Sul tema v. A. Szymecka, *La legislazione anti-OGM in Polonia: battaglia perduta?*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2009, 44.

⁽⁷⁾ Per saperne di più su questa causa, ancora nella fase precontenziosa, cfr. *ibidem*. Si può aggiungere che attualmente si stima che in Polonia circa il 90% della farina di soia disponibile sul mercato nazionale sia farina di soia geneticamente modificata. Cfr. W. Dzwonkowski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB di Varsavia, *Analiza sytuacji na krajowym rynku pasz białkowych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania materiałów paszowych GMO*, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, n. 3.

⁽⁸⁾ Corte di giustizia, 2 ottobre 2014, C-478/13, Commissione europea c/ Repubblica di Polonia.

⁽⁹⁾ *Restrictions of geographical scope of GMO applications/authorisations: Member States demands and outcomes*, http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/cultivation/geographical_scope_en.htm.

chettatura volontaria "OGM-free" dedicata agli alimenti ed ai mangimi, prevista dalla legge del 13 giugno 2019 sull'etichettatura dei prodotti ottenuti senza l'impiego di organismi geneticamente modificati come privi di tali organismi. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.¹⁰

La nuova normativa mira a promuovere alimenti e mangimi privi di organismi geneticamente modificati. Tuttavia - come di seguito osservato - alcune soluzioni adottate appaiono non persuasive per il rischio di indurre in errore i consumatori.

2.- Regole d'uso della dichiarazione "non-OGM"

Finora, in Polonia, non esistevano norme che specificassero direttamente le condizioni di impiego del termine in esame. A questo proposito si applicavano i principi generali della legislazione alimentare, tra cui soprattutto il divieto di indurre in errore i consumatori, previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tuttavia, in pratica, gli operatori del settore avevano molti dubbi su come interpretare i principi generali. Ad esempio, si chiedevano se il latte di una mucca nutrita con mangime geneticamente modificato poteva essere venduto come latte privo di OGM, dato che il DNA geneticamente modificato effettivamente non si trovano nel prodotto? O cosa fare in caso di contaminazione involontaria della materia prima di tracce di organismi geneticamente modificati? La legislazione

comunitaria (ossia il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati) dispone esplicitamente che gli alimenti che contengono OMG in presenza non superiore allo 0,9% ove la presenza di OMG sia accidentale e tecnicamente inevitabile non devono essere etichettati come cibi "con OGM"¹¹. Ebbene, ciò significa che tale prodotto può essere contestualmente etichettato come "senza OGM"? A questa e ad altre domande le risposte si possono trovare nella nuova legge del 2019.¹²

2.1.- I requisiti generali

La legge differenzia le condizioni di impiego dei termini in questione a seconda che un determinato prodotto sia di origine animale o vegetale. Nel primo caso (latte, uova o carne), la dichiarazione di assenza di OGM può essere utilizzata solo se il prodotto in questione deriva da animali nella cui dieta non sono stati utilizzati mangimi geneticamente modificati, e il produttore è in grado di documentarlo debitamente. Di conseguenza, per tali prodotti sarà possibile utilizzare solo la frase "prodotto senza uso di OGM", in quanto - alla luce delle attuali conoscenze - il DNA modificato del mangime somministrato agli animali d'allevamento non passa all'organismo dell'animale e quindi ogni prodotto di questo tipo è di fatto privo di OGM¹³. Nondimeno, il consumatore potrebbe essere interessato a sapere se gli OGM siano stati utilizzati nel processo di produzio-

⁽¹⁰⁾ Per un'ulteriore commento alla legge in esame vedi anche L. Wrześniewska-Wal, *Poland GMO-Free*, in *European Food and Feed Law Review*, vol. 14 (2019), Issue 4, p. 383 – 384.

⁽¹¹⁾ V. Art. 12.2. reg. (CE) n. 1829/2003. Sulle regole europee in tema di prodotti OGM v. le ricerche di E. Sirsi, *Biotechnologie in agricoltura. Profili giuridici*, Pisa, 2003; Ead., *GM Food and Feed*, in L. Costato – F. Albisinni (eds.), *European and Global Food Law*, 2a ed., Cedam, 2016, 425; Ead., *OGM e agricoltura. Evoluzione del quadro normativo, strategie di comunicazione, prospettive dell'innovazione*, Editoriale scientifica, 2017; e di I. Canfora, *OCM e agricoltura biologica*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2006, 419; L.B. Andersen, *The EU Rules on Labelling of Genetically Modified Foods: Mission accomplished?*, in *European Food and Feed Law Review*, Volume 5 (2010), Issue 3, p. 8; sulla recente sentenza della Corte di giustizia sul regime giuridico dei prodotti transgenici v. F. Albisinni, *Scienze della vita, produzione agricola e Lawmakers: una relazione incerta*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comun.*, 2018, 729.

⁽¹²⁾ Sul tema v. E. Sirsi, *A proposito degli alimenti senza OGM (Note sulle regole di etichettatura di alimenti e mangimi costituiti, contenuti e derivati da Ogm con particolare riferimento all'etichettatura negativa)*, in *Riv. dir. agr.* 2005, I, 30.

⁽¹³⁾ Cfr. Il rapporto condotto dall'Istituto di Zootecnica PIB di Cracovia *Wpływ pasz GMO na produktywność i zdrowotność zwierząt, transfer transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym oraz jego retencję w tkankach i produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego*, reperibile sul sito: https://www.gospodarz.pl/kcfinder/upload/files/Wplyw_pasz_GMO_na_produkcyjnosci_i_zdrowotnosci_zwierzat.pdf

ne stesso, e non soltanto al contenuto effettivo di tale DNA. Pertanto il legislatore ha previsto questa dicitura in etichetta più specifica.

Nel caso di prodotti vegetali può essere utilizzato il termine più breve "senza OGM", purché siano soddisfatte contestualmente due condizioni. In primo luogo, un alimento non deve contenere, né essere costituito o prodotto di OGM e, allo stesso tempo, deve avere il suo equivalente iscritto nel registro europeo degli alimenti e dei mangimi OGM, di cui all'art. 28 del regolamento 1829/2003. In altre parole, al prodotto descritto come "senza OGM" deve corrispondere un prodotto geneticamente modificato ammesso nel mercato europeo. Ciò vuol dire che, ad esempio, tale termine potrà comparire su una scatola di mais, perché secondo la normativa comunitaria, il mais OGM è stato approvato per la commercializzazione ed è presente sul mercato, ma non sarà possibile contrassegnare in questo modo, ad esempio, una scatola di piselli, perché finora i piselli OGM non sono stati iscritti nel registro comunitario. Tale requisito soddisfa quindi il divieto generale di non indurre in errore il consumatore suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche¹⁴. Un principio simile si applicherà ai mangimi, vale a dire che anche i mangimi possono essere etichettati come "senza OGM" purché abbiano un corrispondente mangime geneticamente modificato.

2.2.- Le esenzioni dai requisiti generali

La legge prevede diverse eccezioni rilevanti dalle regole sopra descritte. Esaminiamo queste eccezioni più in dettaglio.

In primo luogo, il termine "prodotto senza uso di

OGM" potrà comparire sul latte, sulle uova o sulla carne di animali che sono stati trattati con farmaci geneticamente modificati (il che non dovrebbe causare molte polemiche). La legge, tuttavia, ammette tale dicitura anche se gli animali da cui arrivano i prodotti, sono stati nutriti con materie prime per mangimi (ai sensi dell'art. 3 lett. g del regolamento 767/2009¹⁵) geneticamente modificati se non fossero disponibili in altra forma. La legge non specifica però cosa si debba intendere per il termine "non disponibile in altra forma", a quali situazioni si riferisca, né come il produttore debba dimostrare di aver fatto del suo meglio per fare a meno di tali materie. Nella motivazione della legge si legge solo: "ci sono situazioni in cui l'esclusione dal processo di produzione di alimenti o mangimi di agenti prodotti con l'uso di OGM potrebbe bloccare l'ulteriore produzione di alimenti". In più, un produttore di alimenti di origine animale potrà contrassegnare il suo prodotto finale come esente da OGM anche se al mangime sono stati aggiunti anche additivi per mangimi (ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a del regolamento 1831/2003¹⁶) geneticamente modificati o coadiuvanti tecnologici GM (ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. h del regolamento 1831/2003).

In secondo luogo, il termine "prodotto senza uso di OGM" non significa che l'animale da cui proviene il prodotto non sia stato affatto nutrito con mangimi OGM. Il legislatore ha introdotto a questo proposito dei periodi di sospensione, il che significa che un animale potrà essere nutrito liberamente con mangimi geneticamente modificati al di fuori di un certo periodo di tempo, prima di ricavarne carne, latte o uova. La durata dei periodi di sospensione è stata determinata nel regolamento attuativo alla legge in esame, ossia nel recente decreto del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 27 gennaio 2020 relativo alla durata dei periodi di sospen-

⁽¹⁴⁾ Art. 7.1. lett. a), del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) N. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) N. 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

sione antecedenti al ricavo di prodotti d'origine animale destinati a essere marcati come esenti da organismi geneticamente modificati, in cui non vengono utilizzati mangimi geneticamente modificati¹⁷. Il decreto è vigente dal 4 febbraio del 2020. Una tale soluzione mira a rispondere ai richiamati problemi economici relativi al deficit del bilancio proteico del paese. La tabella 1 mostra i periodi di sospensione previsti per determinate specie o gruppi tecnologici di animali.

Tab. 1 La durata dei periodi di sospensione in cui non possono essere impiegati mangimi geneticamente modificati

Lp.	Prodotto di origine animale	Specie o gruppo tecnologico di animali ¹⁾	Durata del periodo di sospensione
1	Carne	Bovini domestici (<i>Bos taurus</i>)	12 mesi ²⁾
2		Bufalo (<i>Bubalus bubalus</i>)	
3		Cavallo (<i>Equus caballus</i>)	
4		Asino (<i>Equus asinus</i>)	
5		Cervo nobile (<i>Cervus elaphus</i>)	
6		Cervo sika (<i>Cervus elaphus</i>)	
7		Daino (<i>Dama dama</i>)	
8		Capra (<i>Capra hircus</i>)	6 mesi ²⁾
9		Pecora (<i>Ovis aries</i>)	
10		Alpaca (<i>Vicugna pacos</i>)	4 mesi ²⁾
11		Suini (<i>Sus scrofa f. domestica</i>)	
12		Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	
13	Pollame: pollo/gallo/gallina (<i>Gallus gallus</i>), anatra (<i>Anas platyrhynchos</i>), anatra muta (<i>Cairina moschata</i>), oca (<i>Anser anser</i>), anatra cignoide (<i>Anser cygnoides</i>), tacchino (<i>Meleagris gallopavo</i>), quaglia giapponese (<i>Coturnix japonica</i>), faraona (<i>Numida meleagris</i>)		10 settimane ³⁾
14		Struzzo (<i>Struthio camelus</i>)	
15	Animali da pelliccia: coniglio (<i>Oryctolagus cuniculus</i>), nutria (<i>Myocastor coypus</i>)		10 settimane ²⁾
16	Latte	Tutte le specie animali da cui viene ricavato il latte	3 mesi
17	Uova	Volatili che producono uova	6 settimane
18	Prodotti pesca	Animali d'acquacoltura da cui sono ricavati prodotti della pesca	intero periodo agricolo

durante il periodo di sospensione antecedente al ricavo del prodotto destinato al consumo umano è documentato conformemente all'allegato I, sezione III, punto 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

(2) Per gli animali da cui le carni sono ricavate entro una scadenza più breve rispetto al periodo di sospensione previsto dal regolamento, il periodo di sospensione coincide con l'intero periodo di allevamento.

(3) Per gli animali da cui le carni sono ottenute entro una scadenza più breve rispetto al periodo di sospensione previsto dal regolamento, il periodo di sospensione coincide con l'intero periodo di allevamento, esclusi i primi tre giorni dalla schiusa delle uova.

Inoltre, anche durante il periodo di sospensione, sarà possibile utilizzare i mangimi contenenti, costituiti o prodotti da OGM, se si tratta di mangimi con un contenuto di OGM inferiore allo 0,9%, a condizione che la presenza di OGM sia accidentale e tecnicamente inevitabile.

Infine, per quanto riguarda le eccezioni, va ricordato che potranno essere venduti i prodotti alimentari finiti contaminati da OGM contrassegnati con termine "senza OGM" o "prodotti senza uso di OGM", purché il contenuto della modificazione genetica non sia superiore allo 0,1%. Tale contaminazione deve, come per i mangimi, essere accidentale e tecnicamente inevitabile.

2.3.- Alimenti composti da più ingredienti

La legge disciplina anche i requisiti che devono essere soddisfatti dagli alimenti composti affinché la loro etichettatura possa contenere riferimenti all'assenza di OGM. A questo proposito, i produttori hanno due opzioni.

In primo luogo, le diciture esaminate possono essere utilizzate per l'intero prodotto finito se tutti gli ingredienti vegetali e animali di tale prodotto soddisfano le condizioni generali, vale a dire se ogni ingrediente vegetale e animale può essere

⁽¹⁷⁾ Gazz. Uff. del 2020 n. 161.

definito di per sé come esente da OGM secondo le norme (ed eccezioni ad esse) stabilite dalla legge, e tali ingredienti costituiscono più del 50% della massa totale di tutti gli ingredienti nel momento in cui sono utilizzati per la produzione, senza contare il peso dell'acqua utilizzata come ingrediente nella sua produzione. Altri ingredienti (cioè diversi da quelli vegetali e animali) non possono contenere, consistere o essere prodotti con OGM. In linea di principio il legislatore ha previsto alcune eccezioni.

Dunque, negli alimenti contrassegnati come privi di OGM, possono essere presenti anche additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici (ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a) e lett.b) del regolamento 1333/2008¹⁸), aromi (ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a del regolamento 1334/2008¹⁹) ed enzimi (ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a del regolamento 1332/2008²⁰) che hanno subito una modificazione genetica, a condizione che tali sostanze non siano "disponibili in altre forme". Vale la pena di aggiungere che la bozza della legge in questione prevedeva anche il criterio della "necessità di utilizzo". Tuttavia, la legge vigente non prevede tale ulteriore restrizione.

La seconda possibilità che la legge dà ai produttori di alimenti composti è la possibilità di utilizzare le diciture "senza OGM" o "prodotto senza uso di OGM" soltanto nei confronti dei singoli ingredienti (e non del prodotto intero in quanto tale). Tale possibilità esiste nel caso delle condizioni di cui sopra e anche quando, in un dato prodotto, gli ingredienti vegetali e animali soddisfano di per sé le condizioni per la comunicazione "OGM-free", ma nel prodotto finito la loro presenza non supera il 50% al momento dell'uso.

2.4 – I segni distintivi ammessi

Come si è accennato prima, la comunicazione "OGM-free" è pienamente facoltativa.

Nondimeno, se il produttore decide di etichettare il suo prodotto in questo modo, sarà obbligato ad apporre un simbolo grafico specifico. I marchi che devono essere utilizzati (diversi per i prodotti vegetali e per i prodotti animali) sono stati previsti dal regolamento attuativo alla legge, ovvero dal decreto del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 4 novembre 2019²¹. I marchi consentiti sono seguenti:

A. Per prodotti vegetali "senza OGM"



Per prodotti animali "prodotto senza uso di OGM"



⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97.

⁽²¹⁾ Si tratta del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 4 novembre 2019 sui segni grafici usati per etichettare alimenti e mangimi come privi di organismi geneticamente modificati (Gazz. Uff. del 2019 n. 2236).

Le relative informazioni dovranno essere incluse anche nella documentazione che accompagna i prodotti nella filiera. Oltre al simbolo grafico, sull'etichetta sarà possibile apporre pure l'indicazione testuale: "senza OGM" e "prodotto senza uso di OGM". E' però importante sottolineare che non è ammesso utilizzare le sole indicazioni testuali: esse possono (ma non devono necessariamente) accompagnare i segni.

Anche i venditori di alimenti avranno la possibilità di fornire queste informazioni in riferimento ad alimenti offerti come sfusi (ad esempio, pannocchie di mais sulle bancarelle con verdura). Queste informazioni dovranno essere riportate su un cartello relativo (ad es. listino prezzi). In questo caso, tuttavia, il punto vendita dovrà assicurarsi che questa etichetta si riferisca esclusivamente al determinato prodotto sfuso e non a tutti o altri prodotti nello stesso luogo di vendita.

2.5.- Altri requisiti

La legge impone ulteriori obblighi di autocontrollo a produttori, trasformatori, confezionatori e immagazzinatori di materie prime (vegetali o animali) destinate ad essere utilizzate in alimenti o mangimi contrassegnati come privi di OGM. Essi saranno obbligati ad effettuare prove di laboratorio per accertare l'assenza di modificazioni genetiche e a conservare, per due anni, la documentazione che consente di verificare che tali materie prime soddisfino le condizioni previste dalla legge. Tuttavia, vi sono eccezioni anche a questi obblighi. Ad esempio, le prove di laboratorio non saranno necessarie se a seguito dell'elaborazione del prodotto non sarà possibile rilevare la presenza di modificazioni genetiche. Saranno esentati da tale obbligo, ad esempio, anche i dettaglianti che commercializzano i prodotti alimentari offerti ai consumatori sfusi (senza imballaggio).

Il controllo del rispetto della legge è stato delegato a tre ispezioni: Ispezione della Qualità Commerciale degli Articoli Agricoli e Alimentari, Ispezione Veterinaria e Ispezione Commerciale in conformità con l'ambito dei compiti di queste ispezioni, come definito nelle rispettive norme istituzionali.²²

2.6.- Le sanzioni

Per quanto riguarda la sanzione relativa alle violazioni delle disposizioni della legge, nel caso dei mangimi, la legge prevede un'ammenda pecuniaria fino a dieci volte il valore del beneficio economico ottenuto o che potrebbe essere ottenuto immettendo il mangime sul mercato, dell'ammontare non inferiore a 2000 PLN. La sanzione viene imposta sia nel caso del prodotto falsamente etichettato come privo di OGM, che nel caso delle irregolarità relative alla marcatura di alimenti come privi di OGM (ad esempio, l'uso di un segno diverso da quello previsto dalla legge).

In caso di violazioni della legge in materia di alimenti, la legge non specifica direttamente le sanzioni, ma fa riferimento alle sanzioni previste in disposizioni separate, ossia nella legge del 21 dicembre 2000 sulla qualità commerciale dei prodotti agroalimentari²³. Sono degne di nota due sanzioni in particolare. Se un prodotto alimentare è contrassegnato come esente da OGM ma non soddisfa i criteri di legge per tale marcatura (ad es. in esso viene rilevata la presenza di OGM), le ispezioni di controllo possono qualificare tale prodotto come prodotto agroalimentare adulterato. La sanzione a questo proposito può essere molto severa, in quanto è prevista un'ammenda fino al 10% dei ricavi realizzati nell'esercizio contabile precedente a quello in cui è stata comminata la sanzione, in ogni caso non inferiore a 1.000 PLN. D'altra parte, se un prodotto alimentare soddisfa

⁽²²⁾ Sul sistema dei controlli ufficiali in Polonia v. M. Korzycka-Iwanow, P. Wojciechowski, *Le strutture della sicurezza alimentare in Polonia*, in *Agr.Ist.Mer.*, 2008 n. 3, 151.

⁽²³⁾ Gazz. Uff. del 2019 n. 2178

le condizioni della legge, ma il produttore inserisce in etichetta termini non previsti dalla legge (ad es. il termine "OGM free" al posto del segno grafico adottato), tale irregolarità viene classificata come l'infrazione della qualità commerciale, sanzionata con una multa fino a cinque volte il valore del beneficio economico ottenuto o che potrebbe essere ottenuto immettendo questi prodotti agroalimentari sul mercato, in ogni caso non inferiore a 500 PLN.

Sono state inoltre previste sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto dell'obbligo di eseguire gli esami di laboratorio e di conservare la documentazione. In tale situazione l'organo di controllo può chiedere il pagamento di una multa fino a quaranta volte la retribuzione media dell'economia nazionale per l'anno precedente a quello in cui è stata comminata la multa, pubblicata dal Presidente dell'Ufficio Centrale di Statistica, non inferiore a 4000 PLN.

Oltre alle sanzioni pecuniarie le autorità di controllo ufficiale possono imporre anche l'obbligo di cambiamento dell'etichettatura.

2.7.– *Periodo di transizione*

I prodotti etichettati come privi di OGM che non soddisfano le condizioni specifiche previste dalla legge possono continuare a rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte, ma non più di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè non oltre la fine del 2022.

3.- *Conclusioni*

La legge in esame risponde senza dubbio ad un'esigenza di lunga data dei consumatori polacchi di essere informati se un determinato prodotto è geneticamente modificato o se tali organismi sono stati utilizzati nel corso della sua produzione

oppure se è privo di tali caratteristiche.

Secondo lo studio del CBOS (Centro per la Ricerca sull'Opinione Pubblica) del 2013, la stragrande maggioranza dei polacchi è del parere che sia i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati sia i prodotti provenienti da animali alimentati con mangimi contenenti organismi geneticamente modificati debbano essere adeguatamente etichettati (rispettivamente: il 94% e il 93% degli intervistati)²⁴.

Tuttavia, esaminando più a fondo le disposizioni adottate si può dubitare se la legge dia davvero ai consumatori la possibilità di essere informati in modo appropriato.

Finora, in assenza di una regolamentazione dettagliata sull'uso delle etichette "OGM-free", si applicavano le disposizioni generali. E sulla base del divieto generale di indurre in errore il consumatore, le autorità di controllo potevano applicare il principio di "tolleranza zero". Vale a dire, si poteva richiedere che solamente i prodotti effettivamente privi di qualsiasi forma di OGM nella sua composizione e/o nella cui produzione gli OGM non venivano utilizzati, potevano essere etichettati come esenti da OGM.

L'attuale normativa sembra liberalizzare questo principio, data l'intera gamma di eccezioni previste dalla legge.

Possono pertanto sorgere dubbi sulla capacità di questa nuova disciplina di raggiungere effettivamente i propri obiettivi di piena ed effettiva informazione dei consumatori.

ABSTRACT

This article is focused on the analysis of newly passed regulations on using the "GMO free" claim in Poland. It examines the purpose and investigates the possible effects of using "GMO free"

(²⁴) CBOS, Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO, Warszawa, 2013. Lo studio è pubblicato sul sito: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_002_13.PDF.

claims in practice. The paper challenges the idea that products marked with “GMO free” claim truly have no GMO ingredients. Then, the article explains ways of labelling products with “GMO free” claim compliant with said regulation. Next, it

strives to demonstrate legal tools for controlling GMO free products, including the organization of inspection system and penalties for law violations. Finally, the article informs on the date when the new rules will enter in application.

